

# **TI\_GERICHTE 12.2001.82 vom 29. August 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-08-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2001.82](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2001.82)

FR: TI\_GERICHTE 12.2001.82 du 29 août 2001

IT: TI\_GERICHTE 12.2001.82 del 29 agosto 2001

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Ai sensi dell'art. 335 C cpv. 1 CO, il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese nel primo anno di servizio, con preavviso di un mese, dal secondo al nono anno di servizio con preavviso di due mesi ed in seguito con preavviso di tre mesi. Nel caso concreto è pacifico che la disdetta ordinaria richiedeva un preavviso di due mesi.

### **E. 2**

Secondo l'art. 337 CO il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi. In caso di licenziamento immediato ingiustificato il giudice può condannare il datore di lavoro a versare al lavoratore un'indennità fino a un massimo di 6 mesi di salario, oltre alla perdita di guadagno (art. 337 c CO).

### **E. 3**

L'appellante sostiene che, benché la disdetta rechi l'intestazione "disdetta ordinaria", essa non sarebbe tale in quanto pone esplicitamente fine al rapporto di lavoro al di fuori dei termini ordinari di disdetta, con effetto praticamente immediato (il 21 maggio per il successivo 31 maggio 1999). La dispensa del dipendente dal prestare la sua opera durante il periodo di disdetta non muta questa circostanza, ma sarebbe un espediente per cercare di eludere le conseguenze di un atto sanzionatorio ingiustificato, lesivo dei diritti della personalità del dipendente: questi non è infatti stato più ammesso al lavoro fin dalla consegna manuale della lettera di disdetta.

### **E. 4**

La tesi dell'appellante non può essere accolta.

#### **E. 4.1**

Il fatto che l'istante sia stato esonerato dal lavoro fin dalla comunicazione della disdetta (appello pag. 5 n. 3) o pochi giorni dopo (documento H pag. 1) non può di per sé essere interpretato nel senso di un licenziamento in tronco, circostanza che dovrebbe invece apparire in modo inequivocabile ed essere provata da chi intende prevalersene. Dottrina e giurisprudenza concordano nel riconoscere al datore di lavoro la facoltà di rinunciare alle prestazioni del dipendente durante il termine di disdetta ordinaria e nel ritenere che, salvo casi eccezionali, il lavoratore non può vantare il diritto ad esercitare la propria opera (Rehbinder, Berner Kommentar, OR, ad art. 335 n. 12 e ad art. 328 n. 11; DUC-SUBILA,

Commentaire du contrat individuel de travail, Lausanne 1998, pag. 364, con ulteriori riferimenti dottrinali; DTF 118 II 139 consid. 1).

#### **E. 4.2**

Nel caso concreto il tenore della disdetta, esplicitamente definita come ordinaria, è inequivocabile. L'indicazione del datore di lavoro di voler interrompere il rapporto di lavoro "con effetto al 31 maggio 1999" non permette da sola di concludere per una disdetta immediata: in quel contesto è infatti evidente che il datore di lavoro non si riferiva tecnicamente alla rottura del contratto di lavoro, quanto piuttosto all'interruzione della effettiva collaborazione di \_\_\_\_\_. Tant'è che il datore di lavoro nella frase seguente ha fatto esplicito riferimento al periodo di due mesi di preavviso (effettivamente applicabili alla fattispecie), con esonero dal lavoro ed implicito riconoscimento della relativa mercede, effettivamente versata all'appellante allo scadere delle rispettive mensilità. Va infine sottolineato che il datore di lavoro non ha mai invocato gravi motivi che potrebbero giustificare una disdetta immediata. La lettera di licenziamento non ne indica alcuno, mentre il successivo scritto del 6 settembre 1999 (doc. E) si riferisce in termini generali ad una incompatibilità ambientale, circostanza riconosciuta anche da \_\_\_\_\_ nella sua risposta del 15 settembre 1999 (doc. F). Per questi motivi, richiamato per le spese l'art. 417 lett. e CPC pronuncia: I. L'appello 11 giugno 2001 di \_\_\_\_\_ è respinto. II. Non si prelevano tasse o spese. La parte istante rifonderà alla convenuta fr. 500.-- a titolo di ripetibili. III. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.